



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA**  
**CAMPANIA**

composta dai Magistrati:

Alfredo Grasselli	Presidente
Domenico Cerqua	Primo Referendario (relatore)
Giovanna Olivadese	Referendario (relatore)

**Nel procedimento avente ad oggetto l'esame della regolarità del rendiconto 2023 - XI Legislatura del gruppo "Fratelli D'Italia" del Consiglio regionale della Campania, ex art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto- legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213**

nella Camera di consiglio del 6 marzo 2024 ha pronunciato la seguente

**DELIBERAZIONE**

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'art. 1, commi 9 e seguenti;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013;

VISTA la legge regionale n. 38 del 19 dicembre 1990;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013 (da ora innanzi D.P.C.M.), che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale del 30 aprile 2002, n. 7 (c.d. legge regionale di contabilità);

VISTA la legge regionale 5 agosto 1972, n. 6. e s.m.i., recante norme sul “funzionamento dei gruppi consiliari”;

VISTA la deliberazione di orientamento interpretativo della Sezione delle Autonomie del 5 aprile 2013, n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, concernente l’applicazione dell’art. 1, commi 9-12, del D.L n. 174/ 2012, in materia di controllo da parte delle Sezioni regionali sui rendiconti dei gruppi consiliari;

VISTA la deliberazione del 5 luglio 2013, n. 15/SEZAUT/2013/QMIG, con la quale la Sezione delle Autonomie ha adottato una ulteriore pronuncia di orientamento nella materia in esame;

VISTA la legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale al D.L. n. 174/2012;

VISTO l’art. 1, comma 5, dell’allegato A) al D.P.C.M. 21/12/2012 secondo cui «Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali»;

VISTO l’art. 1, comma 2, della legge finanziaria regionale 6 maggio 2013, n. 5, che prevede che le spese per il personale dei gruppi consiliari sono sostenute direttamente dal bilancio del Consiglio regionale mediante stanziamenti sul Capitolo 5022, nei limiti dell’articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 («Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa»);

VISTO l’articolo 2, commi 5 e 6, della legge regionale n. 1 del 18 gennaio 2016 («Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016»);

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 6 marzo 2014;

VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (deliberazione Sezioni Riunite 16 giugno 2000 e successive modifiche);

VISTO il Decreto Presidenziale n. 2/2024 con cui il Presidente di questa Sezione regionale di Controllo ha assegnato al Presidente Aggiunto la Presidenza dei Collegi convocati in materia di esame dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali;

VISTO il rendiconto del gruppo consiliare “Fratelli D’Italia” del Consiglio regionale della Campania, relativo al periodo da gennaio a dicembre 2023 per la XI Legislatura, nonché gli atti ed i documenti ad esso allegati, inoltrati alla Sezione in data 23 febbraio 2024 (con nota prot. n. 3703/24) e acquisiti in pari data al prot. Cdc n. 1231/2024;

VISTO il decreto n. 1/2024 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania, di assegnazione del predetto rendiconto al Primo Referendario dott. Domenico Cerqua e al Referendario dott.ssa Giovanna Olivadese;

VISTA l'istanza di deferimento trasmessa il giorno 6/3/2024;

VISTA l'ordinanza n. 34/2024 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITI i relatori, Primo Referendario dott. Domenico Cerqua e Referendario dott.ssa Giovanna Olivadese;

## **FATTO E DIRITTO**

### **1. QUADRO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE**

L'articolo 1, commi 9 e seguenti, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha intestato alle Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, sulla regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari dei Consigli regionali.

Le disposizioni in esame - nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 - delineano le fasi procedurali, scandite da termini perentori, in cui si articola tale controllo. Segnatamente, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio predisposto secondo le Linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e poi recepite in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Al riguardo, per l'esercizio 2023 valgono le Linee guida che sono state approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con DPCM del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013.

Il rendiconto, che viene trasmesso da ciascun gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La Sezione regionale esercita il controllo pronunciandosi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento del rendiconto, con apposita deliberazione trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In assenza di pronuncia nel termine indicato il rendiconto si considera comunque approvato.

In caso di rendiconto, o di documentazione a corredo, non conformi alle prescrizioni normative, la Sezione regionale di controllo è tenuta a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, con sospensione del decorso del termine per la pronuncia, una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione da parte del gruppo, fissando un termine non superiore a trenta giorni.

Alla omessa regolarizzazione del rendiconto nei termini stabiliti ovvero alla mancata trasmissione del rendiconto nel termine previsto, e comunque in caso di delibera di non regolarità del rendiconto da parte della Sezione regionale di controllo, consegue l'effetto di cui all'art 1, comma 11 ultimo periodo, del D.L. n. 174/2012, che a seguito della sentenza della Corte costituzionale (n. 39/2014) consiste non più nella decadenza, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del gruppo verso il Consiglio regionale ma nell'obbligo della restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate (art. 1, comma 11, D.L. n. 174/2012).

La Corte dei conti, anche nell'esercizio di tale peculiare controllo, esercita un sindacato neutrale e oggettivo su un atto di natura finanziaria ontologicamente connesso al bilancio regionale che, indirettamente, lo alimenta (v. Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014), rispetto ai cui effetti, tuttavia, è del tutto estranea.

Gli esiti del controllo della Sezione regionale sono tipizzati dalla legge e regolati dai principi generali dell'ordinamento contabile pubblico. Come è stato evidenziato, infatti: *«la Sezione non indica nel proprio pronunciamento gli effetti del deliberato, riconducibili, a ben vedere, direttamente alla legislazione vigente, la cui individuazione esorbita dai compiti tipici della Sezione ed è rimessa eventualmente all'ambito di responsabilità proprio del Consiglio regionale»* (v. SS.RR. in speciale composizione, deliberazione n. 5/2015).

Sul piano della natura del sindacato effettuato dalla magistratura contabile, la Corte costituzionale ha chiarito che si tratta di un controllo di legittimità- regolarità "documentale", nel senso che è cartolare e non può spingersi a un sindacato di merito. Secondo la pronuncia già citata, infatti, il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali non è lesivo dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti regionali e a tali organi rappresentativi, in quanto *«il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale»*.

Ne consegue che, in quanto parte integrante del rendiconto generale, il controllo speciale sui predetti rendiconti di organi interni al Consiglio regionale partecipa della stessa natura di quello generale effettuato in sede di giudizio di parifica. La verifica di tali rendicontazioni, pertanto, è un momento di legalità essenziale all'attuazione del principio democratico e della c.d. contabilità di mandato, che nel "principio di rendicontazione" si realizza (v. sentenze Corte costituzionale n. 184/2016 e n. 18/2019). Del resto, è proprio la finalità di trasparente "accountability" che qualifica la contabilità dello Stato e degli enti territoriali come "pubblica".

Al principio di rendicontazione si ricollega, peraltro, l'obbligo di restituzione del danaro pubblico quale conseguenza "tipizzata" dell'accertamento da parte del giudice contabile del suo impiego irregolare.

Infatti, secondo il Giudice delle leggi: *«il legislatore ha predisposto questa analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale»* (sentenza n. 39/2014, cit.).

Il rendiconto dei gruppi consiliari, infatti, come tutti i rendiconti è una scrittura contabile complessa che muove da una contabilità analitica (in forma di registrazioni contabili periodiche).

Quanto alla forma rappresentativa, sintetica, dei fatti di gestione, essa consiste nel modello predisposto in sede di Conferenza: il controllo "esterno" e "documentale" della Corte dei conti deve assumere - come è stato detto - quale parametro di valutazione la conformità del rendiconto al DPCM 21 dicembre 2012, che recepisce le Linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Giova precisare che il DPCM non costituisce una fonte del diritto, in quanto, come evidenziato dalla Consulta nella sentenza n. 39/2014, *"risulta (...) privo di contenuto normativo, limitandosi ad indicare i criteri e le regole tecniche volte a soddisfare quelle esigenze di omogeneità nella redazione dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari"*. Per tali considerazioni il citato decreto non ha la capacità di innovare l'ordinamento contabile e deve trovare applicazione in coerenza con le regole e principi della contabilità armonizzata degli enti territoriali (D.lgs. n. 118/2011).

Come previsto dall'art. 1 del richiamato DPCM, le spese per essere regolari devono essere rispettose del principio di veridicità (corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute) e correttezza del rendiconto (che attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge), vale a dire, coerenti con il principio di cui all'allegato 1 del D.lgs. n. 118/2011.

## 2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO

Con riferimento alla Regione Campania giova preliminarmente evidenziare che, ai sensi dell'art. 40, comma 1, dello Statuto, *“il regolamento [del Consiglio] disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, che devono essere composti da almeno cinque consiglieri. Possono essere costituiti anche gruppi con almeno due consiglieri, purché siano eletti nella medesima lista elettorale e abbiano rappresentanza nel Parlamento nazionale o in quello europeo”*. L'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 (*“Funzionamento dei gruppi consiliari”*) - modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante *“Disposizioni di adeguamento al Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213”* - prevede: *“in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale Istat della popolazione residente”*.

Sulla base dei dati ufficiali dell'ultima rilevazione Istat, la popolazione residente in Campania al 1° gennaio 2023 risulta pari a 5.592.175 individui. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto della Regione Campania e dell'art. 19 del Regolamento Interno, tenuto conto che il Consiglio Regionale è composto da n. 51 Consiglieri, ai gruppi consiliari spettava, per il 2023, un contributo annuo per Consigliere di euro  $5000 + [(0,05 \times 5.592.175) / 51] =$  euro 10.482,52, pari a euro  $(10.482,52 : 12 =)$  873,54 al mese.

Pertanto, al gruppo consiliare *“Fratelli d'Italia”*, composto da tre Consiglieri, spettavano mensilmente, euro  $873,54 \times 3 =$  € 2.620,62 euro.

Il Consiglio regionale della Campania - con le determinate della Direzione Generale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali nn. 315, 316, 369, 573, 641, 798, 908, 951, 1073, 1231, 1284 e 1377 del 2023 - ha impegnato il fondo di funzionamento per le spese del gruppo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 per un importo totale pari ad euro € 31.447,44.

Inoltre, tra le entrate a titolo di contributo per spese di funzionamento sono confluiti i trasferimenti per euro 338,10 attribuiti dal Consiglio regionale a titolo di rateo ancora dovuto per il periodo 1-12 ottobre 2022, durante il quale al gruppo risultava ancora aderire una Consigliera regionale successivamente trasferitasi in altro gruppo.

Gli importi sono riassunti nel seguente prospetto di sintesi:

Tabella n. 1

(Importi in euro)

CAUSALE	PERIODO	PROVVEDIMENTO	DATA	IMPORTO
CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONA- MENTO	1-12 ottobre 2022	Determinazione n. 126	02/02/2023	338,10
	Gennaio	Determinazione n. 315	21/03/2023	2.620,62
	Febbraio	Determinazione n. 316	21/03/2023	2.620,62
	Marzo	Determinazione n. 369	03/04/2023	2.620,62
	Aprile	Determinazione n. 573	22/05/2023	2.620,62
	Maggio	Determinazione n. 641	09/06/2023	2.620,62
	Giugno	Determinazione n. 798	12/07/2023	2.620,62
	Luglio	Determinazione n. 908	29/08/2023	2.620,62
	Agosto	Determinazione n. 951	11/09/2023	2.620,62
	Settembre	Determinazione n. 1073	11/10/2023	2.620,62
	Ottobre	Determinazione n. 1231	15/11/2023	2.620,62
	Novembre	Determinazione n. 1284	04/12/2023	2.620,62
	Dicembre	Determinazione n. 1377	19/12/2023	2.620,62
<b>TOTALE</b>				<b>31.447,44</b>

Fonte: dati trasmessi dal gruppo ed elaborati dalla Sezione

### 3. RENDICONTO 2023 E SITUAZIONE FINANZIARIA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

In data 23 febbraio 2024 è pervenuto a questa Sezione regionale di controllo, nel rispetto del termine di sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario previsto dall'articolo 1, comma 10, del D.L. n. 174/2012, il rendiconto 2023 del gruppo consiliare "Fratelli D'Italia" unitamente alla relativa documentazione.

Tabella n. 2

(Importi in euro)

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO	
1) FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	31.785,54
2) FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE	0,00
3) ALTRE ENTRATE	0,00
4) FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	40.651,85
5) FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>72.437,39</b>
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO	
1) SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO	0,00
2) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE PERSONALE	0,00
3) RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE DEL GRUPPO	0,00

4) SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO DEL PERSONALE DEL GRUPPO	0,00
5) SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB	11.958,80
6) SPESE CONSULENZE, STUDI E INCARICHI	0,00
7) SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	0,00
8) SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI	0,00
9) SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	0,00
10) SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA	0,00
11) SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI	750,00
12) SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI, DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO	0,00
13) SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO	0,00
14) SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO	0,00
15) SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI)	0,00
16) ALTRE SPESE di cui: SPESE BANCARIE: € 166,40 RESTITUZIONE SOMME AL CONSIGLIO REGIONALE: € 7.609,60	7.776,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>20.484,80</b>

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	40.651,85
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE	0,00
ENTRATE RISCOSE NELL'ESERCIZIO	31.785,54
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO	20.484,80
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	51.952,59
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE	0,00

Fonte: Nota integrativa trasmessa dal gruppo Fratelli D'Italia

Dal prospetto sopra riportato emerge che il gruppo Fratelli D'Italia, nella composizione sopra descritta, ha sostenuto nel corso del 2023 spese relative a contratti di gestione e comunicazione web (U-5), spese per l'acquisto di libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani (U-11) e altre spese (U-16).

L'esame del rendiconto e della documentazione a corredo ha evidenziato la necessità di chiarimenti e le integrazioni documentali di seguito specificate.

4. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB (U-5)

Nel corso dell'esame del rendiconto per l'esercizio 2022 la Sezione regionale di controllo aveva rilevato alcune criticità riguardanti i contratti per la gestione, consulenza e comunicazione *web* (ineriti nella voce U5) conclusi con le seguenti ditte:

- 1M Digital & Comunicazione di Gennaro Fuccio (del valore di euro 9.500,00);

- NMK s.r.l. (per un compenso pattuito in euro 7.450,00 più IVA, poi rideterminato in euro 4.526,20 per effetto della risoluzione intervenuta in data 12 ottobre 2022);
- La Magnifica s.r.l.s. (per euro 8.190,00 oltre IVA).

Ulteriori approfondimenti erano stati sollecitati dalle verifiche che avevano interessato l'incarico di consulenza professionale conferito al giornalista Lauro Aniello per euro 9.500,00, con particolare riferimento alle spese documentate dalla fattura n. 9, del 27 ottobre 2022 (di euro 1.900,00), che apparivano sostenute nel periodo antecedente alla data delle elezioni, nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di *par condicio*.

Con la pronuncia n. 127/2023 la Sezione ha ravvisato il superamento dei rilievi relativi ai contratti con 1M Digital & Comunicazione e NMK s.r.l., mentre è stata accertata la mancata regolarità sia della ricordata fattura di euro 1.900,00 per l'incarico di consulenza professionale, sia della fattura n. 94, del 18 luglio 2022, emessa dalla ditta La Magnifica s.r.l.s. per euro 5.709,60, per i motivi che saranno sintetizzati nel prosieguo, anche per i profili di attuale rilevanza.

Gli importi sono stati restituiti al Consiglio regionale nell'anno 2023, a mezzo bonifico bancario.

\* \* \*

Sebbene la conclusione dei contratti con le richiamate imprese risalisse all'esercizio 2022, agli stessi sono stati causalmente ricondotti ulteriori pagamenti effettuati nel 2023.

Infatti, già entro il 31 dicembre 2022 dalla ditta individuale 1M Digital & Comunicazione di Gennaro Fuccio erano state emesse due ulteriori richieste di pagamento - la n. 28, del 2 novembre 2022 (per euro 4.071,22) e la n. 37, del 27 dicembre 2022 (per euro 2.715,00) - ancora non liquidate entro il termine di tale esercizio.

La ditta NMK, in esecuzione del contratto sottoscritto il 1° agosto 2022, ha emesso la fattura n. 11, del 6 febbraio 2023, per l'importo (comprensivo di IVA) di euro 890,60.

Infine, la società La Magnifica s.r.l.s. ha inoltrato la fattura n. 16, del 16 gennaio 2023, per l'importo (comprensivo di IVA) di euro 4.282,20.

Il gruppo ha quindi provveduto nel corso del 2023, mediante bonifici, a liquidare gli importi ancora dovuti - complessivamente pari a euro 6.786,00 - per l'incarico alla 1M Digital & Comunicazione di Gennaro Fuccio, nonché a saldare la fattura 11/2023 della NMK s.r.l. e la fattura n. 16/2023 della ditta La Magnifica s.r.l.s.

Con particolare riferimento ai rapporti negoziali con la ditta La Magnifica s.r.l.s. la Sezione, già con la delibera di comunicazione n. 43/2023/FRG, aveva evidenziato che, sebbene il contratto avesse decorrenza dal 1° giugno al 31 dicembre 2022, l'ultima attività comprovata risaliva al 17 luglio, coprendo un periodo complessivo di circa un mese e mezzo. Inoltre, era stato rilevato che la società aveva prodotto un'unica richiesta di pagamento (la citata fattura n. 94/2022, per euro 5.709,60) peraltro riferita "all'acconto per 4 mesi di gestione" a fronte del contratto stipulato per complessivi euro 8.190,00 più IVA.

Ancora in sede di comunicazione, il Collegio aveva osservato che nelle condizioni generali di contratto, all'art. 5, si prevedeva il pagamento mensile dell'importo di euro 1.170,00 oltre IVA "previa presentazione di regolare fattura accompagnata al report dell'attività svolta". In ragione di ciò, avendo rilevato che la fattura 94/2022 computava il corrispettivo spettante per 4 mesi (cioè, 1.170,00 x 4), la Sezione aveva chiesto di colmare la lacuna documentale e di chiarire la natura dell'acconto sopramenzionato.

Il gruppo, secondo quanto riportato nella citata deliberazione n. 127/2023, aveva sostenuto che il contratto era stato stipulato per complessivi euro 8.190,00 oltre IVA e che solo in modo indicativo, nelle relative condizioni generali, sarebbe stato indicato di 1.170,00 euro con cadenza mensile. In particolare, aveva fatto presente che "tale ulteriore indicazione attiene alla circostanza che lo stesso operatore, nel proporre l'offerta ha indicato sia la cifra complessiva che l'incidenza mensile della prestazione. Tuttavia il corrispettivo è valutato per la prestazione complessivamente resa nell'arco temporale del contratto che va dal 01/06/2022 al 31/12/2022. La fattura 94 del 17/07/2022 (rectius, del 18/07/22) è relativa sia a prestazioni eseguite alla data di emissione del documento stesso che in acconto a prestazioni da svolgersi".

A corredo delle sopra riportate dichiarazioni, la ditta aveva altresì trasmesso alla Sezione la fattura n. 16 del 16 gennaio 2023, di euro 4.282,20, emessa "a saldo delle attività svolte", sebbene ovviamente non rilevante nell'ambito del rendiconto 2022.

Il Collegio non ha ritenuto superata la censura rappresentata, dichiarando non regolare la spesa sostenuta dal gruppo con riguardo alla fattura n. 94/2022, precisando quanto segue: "Come chiarito, infatti, le attività rendicontate nell'esercizio 2022 riguardano solo il periodo compreso tra il 1° giugno e il 17 luglio e, quindi, l'attività effettivamente esercitata per un mese e mezzo, lasciando prive di riscontro probatorio le attività espletate da metà luglio fino a settembre".

Tra l'altro, ha sottolineato che l'art. 5 delle condizioni generali di contratto, rubricato "Pagamenti", prevedeva la previa presentazione di un prospetto riepilogativo sull'attività svolta.

In questa sede, come già chiarito, viene in rilievo il pagamento alla ditta La Magnifica s.r.l.s., nel 2023, della somma di euro 4.282,20 per la fattura n. 16/2023.

Allo scopo di evitare rilievi analoghi a quelli che hanno interessato i pagamenti intervenuti nel 2022, è stata trasmessa documentazione (post, comunicati stampa, programmi di incontro, articoli di giornali), talvolta non chiaramente leggibili e, comunque, in totale assenza dei requisiti di riconducibilità a prestazioni rese dalla società interessata.

Inoltre, non appaiono chiare le modalità di quantificazione dell'importo dovuto.

Ancora, risulta oltremodo dubbia l'inerenza della spesa di cui alla documentazione prodotta all'attività del gruppo unitariamente considerato, anziché all'attività politica di singoli consiglieri. In proposito appare opportuno premettere che le *"Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213"* (D.P.C.M. del 21 dicembre 2012) nell'Allegato A, all'articolo 1 (Veridicità e correttezza delle spese), comma 6, chiariscono che il contributo per le spese di funzionamento "non può essere utilizzato: a) per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere [...]". Il requisito è confermato dall'art. 1, comma 3, del medesimo Allegato A, secondo cui, per essere corretta, "a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo".

Ebbene, nel caso in esame le prestazioni eventualmente svolte appaiono realizzate, appunto, in violazione del divieto di commistione tra risorse destinate al funzionamento dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), del D.P.C.M. del 21.12.2012), tenuto altresì conto che nell'anno 2022 sono state indette le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Infatti, in data 21 luglio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 97 relativo all'indizione dei comizi elettorali per domenica 25 settembre 2022. In tale finestra temporale trovavano applicazione le disposizioni applicative della normativa in materia di *par condicio* - previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e s. m. e dal

Codice di autoregolamentazione di cui al D.M. 8 aprile 2004 – che disciplinano i programmi di comunicazione politica, i programmi di informazione, i messaggi politici autogestiti (gratuiti e a pagamento) e i sondaggi politici ed elettorali sulle emittenti radio-televisive locali.

**Considerate le numerose criticità esposte, il gruppo è invitato a fornire puntuali chiarimenti.**

Inoltre, più in generale e con riferimento a tutti i pagamenti effettuati nel 2023 in favore delle ditte 1M Digital & Comunicazione di Gennaro Fuccio, NMK s.r.l. e La Magnifica s.r.l.s., constatata l'assenza di documentazione comprovante la regolarità contributiva delle ditte affidatarie delle forniture, **si chiede di produrre i relativi DURC.**

#### 5. SPESE PER L'ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI (U-11)

Il gruppo consiliare, previa autorizzazione del Vicepresidente, ha acquistato nel 2023 i seguenti abbonamenti annuali digitali:

- 1) Cronache di Napoli di € 300,00 incluso I.V.A.;
- 2) Cronache di Caserta di € 300,00 incluso I.V.A.;
- 3) La Città di Salerno di € 150,00 incluso I.V.A.

I quotidiani di cui ai punti *sub* 1) e *sub* 2) sono stati acquistati presso LIBRA EDITRICE SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L.; la spesa, a seguito dell'emissione della fattura n. 184, del 31 ottobre 2023, per l'importo complessivo di euro 600,00, è stata liquidata mediante n. 2 (due) bonifici bancari, ciascuno di importo pari a euro 300,00, frazionando, dunque il pagamento della spesa complessiva.

A riguardo, l'art. 5, comma 3, del nuovo Disciplinare (approvato da gruppo consiliare) stabilisce che *“nel caso di spese superiori ad euro 500,00, oltre al documento fiscale, è necessario che a monte vi sia un documento contrattuale descrittivo della prestazione o del bene fornito nonché delle condizioni (contratto, lettera incarico, convenzione o forme analoghe)”*.

**Alla luce di ciò, si voglia fornire in copia conforme la documentazione esistente a monte dell'acquisto.**

Si chiede, inoltre, copia del **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare all'atto del pagamento.**

Il quotidiano di cui al punto *sub* 3) è stato acquistato presso “Quotidiani locali s.r.l.”; la spesa, a seguito della emissione della fattura n. 118 del 2 novembre 2023, è stata liquidata a mezzo bonifico bancario per l'importo complessivo di euro 150,00.

**Si voglia fornire copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare all'atto del pagamento.**

\* \* \*

Alla luce di quanto evidenziato, rilevata la necessità delle integrazioni sopra indicate e delle relative regolarizzazioni, nonché di ogni altro adempimento reputato opportuno,

**P.Q.M.**

**La Corte dei conti**

**Sezione regionale di controllo per la Campania**

- dispone la comunicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del D.L. 174/2012, del presente atto collegiale al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato, assegnando il termine di *giorni trenta* dalla ricezione della presente deliberazione per provvedere alla regolarizzazione e alla trasmissione documentale nei termini esposti in parte motiva;
- manda al Direttore del Servizio di supporto per l'immediata trasmissione, nelle forme di legge, del presente atto collegiale di comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, per il seguito di competenza.

Così deliberato nella Camera di consiglio del giorno 6 marzo 2024.

I Relatori

Domenico Cerqua

Giovanna Olivadese

Il Presidente

Alfredo Grasselli

Depositata in Segreteria il

Il Direttore della Segreteria

dott. Giuseppe Imposimato